

# Durc on line dal 1° luglio 2015, pubblicato il decreto

3 giugno 2015 da [RSS TeleConsul Editore S.p.A.](#)



Con il DM del 30 gennaio 2015 – pubblicato nella GU del 1° giugno 2015, n. 125 – dal prossimo 1° luglio sarà operativa la nuova procedura di richiesta del Durc, che consentirà ai soggetti interessati di verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili.

I soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Durc, sono: le amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti; gli Organismi di attestazione SOA; le amministrazioni pubbliche concedenti; le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi; l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse; le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.

Orbene, tali soggetti possono verificare in tempo reale, con un semplice clic, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili.

Il documento generato dall'esito positivo della verifica, fatte salve le esclusioni previste dalla legge, sostituisce ad ogni effetto il Durc previsto:

- per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
- nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
- per il rilascio dell'attestazione SOA.

Nello specifico, la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. La regolarità sussiste comunque in caso di:

- rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza;
- crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Nello specifico, non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

Laddove non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione previste, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.

L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria

posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. La verifica della regolarità è attivata dai soggetti in possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. La suddetta verifica può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonché dai soggetti di cui all'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.

L'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato «pdf» non modificabile avente i seguenti contenuti minimi: la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica; l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili; la dichiarazione di regolarità; il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

Tale Documento ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi, sono ostative alla regolarità le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. Le suddette cause ostative non sussistono nell'ipotesi in cui il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ovvero di oblazione.

Ai fini della regolarità contributiva l'interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni suindicate, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

Per alcune fattispecie è previsto un periodo transitorio, non oltre il 1° gennaio 2017, per il quale si resta assoggettati alle previgenti modalità di rilascio del Durc. Per il medesimo periodo transitorio restano altresì assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del Durc le ipotesi per le quali la verifica della regolarità non è possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili.